

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dalla Dott.ssa Licia Grassucci, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; del sig. Claudio Cresta **Segretario** e di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il giorno 6.12.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANESE MAURO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl), D'ANIELLO GIUSEPPE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 3655/13 pf18-19 GCH/GP/ma del 16.10.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 13 pf18-19, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3655/13PF18-19/GCH/GP/ma del 16 ottobre 2018:

- Il sig. Milanesi Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl;

- Il sig. D'Aniello Giuseppe, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl:

a) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 2 luglio 2018 ai fini dell'iscrizione al Campionato 2018/2019, l'originale di una fideiussione risultata, dopo idonea verifica da parte della Banca Popolare Pugliese che l'aveva emessa, non veridica e priva di qualsiasi validità ed efficacia. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società US Triestina Calcio 1918 Srl:

b) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, e dal sig. D'Aniello

Giuseppe, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, come sopra descritto;

Le memorie difensive

Si sono costituiti nei termini tutti i soggetti deferiti che hanno depositato memoria difensiva con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Nicola Paolini, Monica Fiorillo e Michele Cozzone. Dopo aver ricostruito i fatti oggetto della vicenda, le difese hanno in primo luogo chiesto l'inammissibilità del presente deferimento in quanto portato avanti in violazione del principio del *ne bis in idem*", avendo ad oggetto le medesime condotte per le quali gli attuali deferiti sarebbero già stati sanzionati giusta decisione di questo Tribunale pubblicata sul CU 34 del 31 ottobre 2018, attualmente impugnata innanzi alla Corte Federale d'appello; nel merito hanno invocato la buona fede nel loro operato, nonché l'errore scusabile in cui gli stessi sarebbero incorsi per aver incolpevolmente confidato nella piena validità della polizza fideiussoria rilevata falsa.

Il dibattimento

All'udienza del 6 dicembre 2018 la Procura Federale, nel riportarsi al deferimento ha posto l'accento sulla piena sussistenza della cd "*culpa in eligenda*" e della "*culpa in vigilando*"; sono intervenuti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Nicola Paolini e Michele Cozzone, che hanno ribadito le considerazioni di merito già formulate nelle memorie difensive. Anche i deferiti sono personalmente intervenuti ed hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, rimarcando la piena buona fede del proprio operato.

La Procura Federale ha, infine, formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Milanese Mario: mesi 6 (sei) di inibizione;
- D'Aniello Giuseppe: mesi 6 (sei) di inibizione;
- società US Triestina Calcio 1918 Srl: punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I motivi della decisione

Preliminarmente il collegio deve esaminare l'eccezione preliminare formulata dalla difesa dei deferiti in ordine alla sussistenza di un presunta duplicazione di azioni relative alla medesima vicenda giuridica.

L'eccezione è infondata.

Infatti, mentre nel primo caso è stata contestata l'omessa presentazione della fideiussione nei termini previsti dal comunicato della Lega Pro (circostanza, questa, consequenziale all'accertamento della falsità della fideiussione) per la quale è prevista una specifica sanzione; nel caso di specie, invece, è stata contestato il fatto materiale consistente nell'avvenuta presentazione di un documento non veritiero, fattispecie espressamente sanzionata ex art. 8, commi 1 e 2 del CGS FIGC.

Nel merito il deferimento appare fondato con le precisazioni che seguono.

Secondo quanto asserito dalla difesa dei deferiti la vicenda sarebbe stata condizionata dalla circostanza che, sin dal 19 giugno 2018 il club avrebbe inoltrato formale richiesta di fido alla banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Trieste; tuttavia, solo in data 27 giugno 2018 la Monte dei Paschi di Siena comunicava che non sarebbe stata in grado di emettere la

fideiussione entro il termine del 30 giugno 2018 (agli atti, tuttavia non viene allegata alcuna documentazione relativa a tale circostanza).

Tale evento avrebbe portato, pertanto, la società, a contattare immediatamente un broker nonché un'agenzia denominata A.L.M. Agency Srl (agli atti vi è solo la fattura presentata dalla predetta agenzia) che, attraverso il sig. Vito Princi, qualificatosi come Responsabile dell'Area Crediti della Banca Popolare Pugliese, rilasciava la garanzia in parola che veniva depositata in data 30 giugno e che, ad un semplice controllo posto in essere dalla Lega Pro, si è rivelata essere falsa in quanto mai emessa dall'istituto di credito.

A seguito di tali eventi, i deferiti hanno sporto querela nei confronti di coloro che hanno proceduto a produrre il documento non veritiero.

Dall'esame degli atti, tuttavia, emerge un comportamento quanto meno superficiale degli odierni deferiti che, a seguito della comunicazione (non agli atti) della Monte dei Paschi di Siena, si sono rivolti ai soggetti sopra indicati senza in alcun modo verificarne la effettiva affidabilità. Dall'unico documento presente agli atti, presentato dalla difesa, sembrerebbe che la ALM Agency, abbia svolto un'attività di intermediazione finanziaria nei confronti della società deferita.

Orbene non risulta che alcuna verifica, pure doverosa - proprio perché i documenti da depositare presso la Lega avrebbero necessariamente avuto una rilevanza *latu sensu* pubblicistica, perché volta ad incidere sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al campionato - sia stata posta in essere dagli odierni deferiti in ordine al possesso dei requisiti minimi, in capo alla società contraente ed alle persone fisiche con le quali sono stati presi i contatti, per poter svolgere le attività per le quali vi è stata fatturazione.

Né dagli atti, sembra che i deferiti, per poter ottenere in tempi così ristretti la fideiussione richiesta, abbiano presentato alcuna documentazione propedeutica (così come fatto, invece, al momento della richiesta formulata alla monte dei Paschi di Siena); tale circostanza avrebbe comunque dovuto allertare i rappresentanti legali di una società ai quali, anche nell'ottica del perseguimento dei propri fini di lucro, è richiesto un comportamento quanto più possibile improntato alla cautela ed alla prudenza.

Non va dimenticato che la fideiussione non veritiera è stata depositata nell'interesse della società stessa che, pertanto, non può ritenersi esente da alcuna responsabilità.

D'altronde sarebbe apparsa strana, anche ad un occhio inesperto, la circostanza in base alla quale, mentre il Monte dei Paschi di Siena necessitava di un *iter procedimentale* complesso per il rilascio di un'idonea fideiussione, anche mediante valutazione di documentazione presentata dalla Triestina, la Banca Popolare Pugliese, invece, avrebbe del tutto bypassato tale esame preliminare, giacché dalla documentazione in atti non risulta che la Triestina abbia trasmesso, né al Saffioti, né al Princi, né all'A.L.M. Agency Srl alcuna documentazione inerente la propria situazione finanziaria e patrimoniale per poter ottenere la fideiussione.

Sussiste, pertanto la responsabilità degli odierni deferiti e la conseguente violazione degli art.8, commi 1 e 2 del CGS FIGC così come contestato dalla Procura Federale.

Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, va sottolineato che, da un lato, l'aver agito nell'imminenza della scadenza dei termini può aver influito a livello emotivo nel *modus agendi* degli odierni

deferiti e, pertanto, si ritiene congrua l'applicazione di una sanzione pari a mesi di tre di inibizione.

Con riferimento, invece, alla società, l'art. 8, comma 3 del CGS prevede che le società che commettano le infrazioni di cui ai due commi precedenti sono punibili con la sanzione dell'ammenda con diffida.

Pertanto il collegio ritiene congruo comminare alla società US Triestina Calcio Srl la sanzione pari ad €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni:

- per Milanese Mauro, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per D'Aniello Giuseppe, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la US Triestina Calcio 1918 Srl, ammenda pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) con diffida.

[90] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO [all'epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa], SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
viste le istanze di differimento dell'odierna udienza, formulate da entrambe le parti deferite, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS;
vista la non opposizione della Procura Federale;
rinvia la trattazione del deferimento all'udienza del 14.12.2018 ore 11, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS; senza ulteriori avvisi e fatti salvi i diritti di prima udienza.

[91] – RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOTTBALL CLUB DEL 26.10.2018.

Il ricorso

Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2018 la società APD (Magna Grecia) Reggio Football Club, rappresentata e difesa inizialmente dall'Avv. Cesare di Cintio e, successivamente dall'Avv. Flavia Tortorella adiva questo Tribunale, ex art. 30 del CGS CONI per chiedere l'annullamento del provvedimento del 20 settembre 2018 (notificato alla ricorrente in data 28 settembre 2018) con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha rigettato la richiesta di cambio di denominazione sociale avanzata dalla ricorrente, in quanto proposta oltre il termine del 5 luglio 2018, previsto dall'art.17 delle NOIF.

Riferiva parte ricorrente che:

- In data 8 giugno 2016 il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Fallimentare, con sentenza n. 11/2016 dichiarava il fallimento della società Reggina Calcio Spa;
- A seguito del fallimento, relativamente alle due stagioni sportive appena trascorse, l'intera azienda fallita veniva concessa alla società URBS Reggina 1914 Srl;

- Al termine della stagione sportiva 2017/2018 in ragione dell'inadempienza della società URBS Reggina 1914 Srl, la Curatela del fallimento Reggina Calcio Spa decideva di non rinnovare il fitto d'azienda ed indicava un nuovo bando per l'affidamento dei beni materiali ed immateriali facenti capo al fallimento in questione, ponendo quale termine ultimo per il deposito delle domande, la data del 30 giugno 2018;
- La procedura in questione veniva aggiudicata all'odierna ricorrente; tuttavia la procedura di aggiudicazione si perfezionava solo con il rilascio di tutti i beni avvenuta nei primi giorni del mese di luglio 2018 giacché, nonostante l'avvenuta aggiudicazione, la società concessionaria uscente richiedeva alla curatela un ulteriore breve periodo dilazionatorio per completare le procedure di rilascio dei beni oggetti di fitto;
- Tutte le attività attinenti alla consegna dei beni oggetto del bando si completavano in data 12 luglio 2018 allorché si procedeva al sopralluogo effettuato in contraddittorio presso il centro sportivo Sant'Agata di Reggio Calabria al termine del quale veniva redatto il relativo verbale con i quali i beni venivano riconsegnati alla curatela fallimentare e trasferiti in consegna alla società URBS;
- In data 14 luglio 2018 il direttivo ed i soci della società aggiudicataria deliberavano di modificare il cambio di denominazione in "APD Reggina Calcio";
- In forza di tale deliberazione, la ricorrente provvedeva in data 20 luglio 2018 a richiedere il cambio di denominazione societaria alla FIGC LND- Comitato regionale Calabria;
- In data 20 settembre 2018 il Commissario Straordinario emanava il provvedimento impugnato. Il ricorrente, nel ritenere che il cambio di denominazione rivesta carattere essenziale sia per i propri interessi che per quelli della Curatela del Fallimento reggina Calcio ha censurato la decisione del Commissario Straordinario in quanto, in ragione della tempistica seguita dalla curatela per l'affidamento di tutti i beni, materiali ed immateriali facenti capo alla società Reggina Calcio, solo in data 12 luglio 2018 ha perfezionato il trasferimento dei predetti beni, anche per effetto del fatto che la precedente gestrice dei beni aveva chiesto una piccola dilazione – concessa – alla Curatela fallimentare per la restituzione dei beni.

Ha invocato, pertanto, la sussistenza di una causa di forza maggiore alla base del ritardato deposito della richiesta di cambio di denominazione in tempo utile, in quanto oggettivamente impossibilitata per fatti estranei alla propria volontà, a presentare la domanda entro il 5 luglio 2018.

Le circostanze sopra indicate non sarebbero state prese in considerazione dal Commissario Straordinario e pertanto si è proceduto alla censura di illegittimità del provvedimento di diniego. Si è costituita la FIGC in persona del proprio legale rappresentante che ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento commissariale in ragione della perentorietà del termine fissato dall'art. 17 delle NOIF la cui ratio è quella di definire in tempi ragionevoli e prestabiliti le istanze aventi ad oggetto i cambi di denominazione sociale al fine di garantire un corretto avvio della stagione sportiva, delle procedure di iscrizione e della redazione dei calendari e, pertanto, non può essere ammesso differimento.

Ha sottolineato inoltre, l'assenza di alcuna causa di forza maggiore in quanto sin dalla data di aggiudicazione, indipendentemente dall'effettiva consegna dei beni, la ricorrente avrebbe potuto presentare in tempo utile la domanda di cambio di denominazione sociale.

Si è costituito ad adiuvandum, ex art. 34 del CGS CONI, il fallimento della società Reggina Calcio Srl con il patrocinio dell'Avv. Cesare Di Cintio che, dopo aver ampiamente argomentato in ordine all'ammissibilità dell'istituto giuridico dell'intervento nei giudizi in questione, e dopo essersi soffermata sulla legittimazione ad intervenire nel presente giudizio da parte del Fallimento – legittimazione rinvenibile nel fatto che il fallimento della Reggina Calcio ha interesse a proseguire, sotto il profilo economico e sportivo, l'attività agonistica e ha interesse a rimanere un punto di riferimento a livello locale e regionale per l'intera tifoseria della città di Reggio Calabria - ha evidenziato che il provvedimento del commissario, nel ledere gli interessi della società ricorrente, lederebbe anche quelli del fallimento della Reggina Calcio Spa.

Sotto il profilo dell'interesse ha, inoltre, evidenziato che il cambio di destinazione richiesto dal ricorrente si appalesa come un atto fondamentale per la stessa Curatela Fallimentare e per l'intera tifoseria della città di Reggio Calabria; in particolare, gli interessi che spingerebbero la curatela ad intervenire nel presente giudizio sarebbero di natura:

- Economica in virtù dei ratei che matura per effetto della locazione dell'Azienda;
- Sociale in ragione del fatto che il costante uso del centro sportivo e delle attrezzature consentono ai quartieri limitrofi di poter beneficiare di un punto di aggregazione sportiva per praticare il gioco del calcio;
- Sportiva atteso che l'importanza dei titoli, della storia e dei successi propri dei grandi club rappresentano un patrimonio che è necessario tutelare e proteggere.

Il dibattito

All'udienza del 6 dicembre u.s., l'Avv. Gentile in difesa della FIGC, ha chiesto che l'intervento del Fallimento Reggina Calcio venga dichiarato inammissibile in quanto non più soggetto affiliato all'ordinamento federale; al riguardo l'Avv. Di Cintio ha replicato giustificando l'intervento adesivo in relazione alla portata lesiva del provvedimento impugnato e la mancanza di affiliazione non incide sulla portata dell'intervento del fallimento del Fallimento Regina Calcio nel presente giudizio.

L'Avv. Tortorella ha insistito affinché l'intervento sia dichiarato ammissibile.

Nel merito le parti si sono riportati ai motivi di ricorso ed alle eccezioni difensive.

I motivi della decisione

Preliminarmente si ritiene di affrontare la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento del fallimento della Reggina Calcio Srl.

Il Collegio ritiene che l'intervento sia inammissibile.

Infatti, al di là dell'ammissibilità, in astratto, dell'intervento di soggetti terzi nel giudizio in questione, previsto dall'art. 34 del CGS CONI, ciò che risulta carente nel caso di specie è la specifica situazione giuridica degna di protezione nell'ordinamento federale di cui il fallimento della Reggina calcio si definisce portatrice.

È opportuno ricordare che l'art. 6 del CGS CONI prevede espressamente che spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli

organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo e che l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale; orbene, l'art. 34 del CGS CONI, in relazione alla possibilità di intervento nel giudizio proposto ex art. 30 CGS CONI, prevede espressamente che "Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale".

Nel caso si specie il Fallimento della società Reggina Calcio non risulta più essere affiliata alla FIGC e, pertanto, non è dato comprendere quale sia la situazione giuridicamente lesa per la quale si chiede la tutela, atteso che la stessa non fa più parte dell'ordinamento federale.

Fra l'altro, gli interessi ritenuti lesi, esplicitati in ricorso, sono tutti estranei ai fini ed agli scopi perseguiti dall'ordinamento sportivo.

Va evidenziato, poi, che gli interessi economici, sportivi e sociali di cui il Fallimento si ritiene portatore, non sembrerebbero neanche violati dal provvedimento di diniego commissariale atteso che tale provvedimento non ha in alcun modo inciso sull'aggiudicazione e sul conseguente affidamento dei beni materiali ed immateriali da parte del fallimento alla società ricorrente con la conseguenza che gli introiti economici e l'uso del centro sportivo - con i relativi risvolti sociali e sportivi - non possono ritenersi intaccati dalla delibera commissariale.

Ad ogni buon conto va altresì evidenziato che, con riferimento alla natura degli organi di diritto sportivo, la suprema Corte ha statuito che "...l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia" (Corte di Cassaz. Sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006).

Da ciò deriva che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito di uno specifico consenso delle parti che, per i tesserati, sorge proprio in forza del tesseramento stesso e non può essere, per sua natura, estesa anche a soggetti del tutto estranei, in quanto non più affiliati, all'ordinamento sportivo.

Nel merito il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio, infatti, che l'art. 17 della NOIF sancisce un termine improrogabile, il 5 luglio, per la presentazione dei cambi di denominazione, termine, non rispettato da parte ricorrente che ha presentato la domanda in data 20 luglio 2018.

Parte ricorrente lamenta la circostanza di non aver potuto, per causa di forza maggiore, procedere a presentare la domanda entro la predetta data in quanto solo il 12 luglio 2018 ci sarebbe stato il passaggio materiale dei beni fra la società URBS Reggina e la curatela Fallimentare.

Il motivo di ricorso non coglie nel segno giacché

- Il termine per la presentazione delle domande per l'affidamento dei beni materiali ed immateriali di cui al bando della curatela scadeva in data 24 giugno 2018 e non in data 30 giugno 2018 come sostenuto da parte ricorrente (vedasi allegato 3 al ricorso);
- Il verbale di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica (non allegato al presente ricorso) già costituirebbe pieno titolo per sancire la titolarità del diritto in capo al ricorrente, ritenendo il collegio del tutto ininfluenza la data della successiva consegna dei beni;
- Non può essere imputata a causa di forza maggiore la concessa dilazione ad opera della curatela dei termini per l'effettiva consegna dei beni, atteso che, già alla data del 1 luglio 2018, la curatela era rientrata, per effetto della scadenza del precedente affidamento, nella titolarità giuridica dei beni materiali ed immateriali;
- Pertanto la ricorrente aggiudicatrice avrebbe potuto, sin dal momento dell'aggiudicazione, procedere alla richiesta di cambio di denominazione d'uso; né può essere ritenuto un evento imprevedibile, idoneo a rientrare nel novero dei casi di forza maggiore, la concessa dilazione ed il conseguente slittamento dei tempi previsti per la consegna degli immobili, di un tempo maggiore per la consegna dei beni giacché si era nella piena consapevolezza che tale dilazione avrebbe comportato l'impossibilità di presentare la domanda di cambio di denominazione sociale nei tempi previsti dalla normativa sportiva.
- La delibera societaria con la quale si è deciso di procedere al cambio di denominazione è comunque successiva al 5 luglio 2018 e, pertanto, non può neanche essere invocato quell'impedimento oggettivo indipendente dalla volontà della società ricorrente che, pur a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, non ha proceduto per tempo agli adempimenti di propria competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare:

- dichiara inammissibile l'intervento della Fallimento della società Reggina Calcio Spa.
- rigetta il ricorso presentato dalla APD (Magna Grecia) Reggio FC.

Dispone incamerarsi la tassa.

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società L'Aquila Calcio 1927 Srl). SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 31/7/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Miani David, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società L'Aquila Calcio 1927 Srl;
- la società L'Aquila Calcio 1927 Srl;

per rispondere:

- l. Miani David, della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, sig. Morgia

Massimo, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 C.A. del 8.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - la società L'Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: al sig. Miani David l'inibizione di 6 (sei) mesi; alla società L'Aquila Calcio 1927 Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Motivi della decisione

Con nota del 28 marzo 2018, la Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso alla Procura federale la decisione dell'8.2.2018, con la quale il Collegio arbitrale ha condannato L'Aquila Calcio 1927 Srl al pagamento in favore dell'allenatore Massimo Morgia della somma di 4.010,00, oltre ad € 10,00 quale interesse equitativamente calcolato ed ha, altresì, disposto di inviare gli atti alla Procura Federale "per avere le parti in questione pattuito la corresponsione di un premio di € 10.000,00 in caso di vittoria di campionato".

Tuttavia, la sopra indicata nota della LND non ha specificato il motivo della trasmissione del lodo arbitrale: se con riferimento al mancato adempimento da parte della società alla comminata condanna di pagamento, ovvero in esecuzione della disposizione di invio degli atti relativamente alla pattuizione contraria alle norme federali.

D'altronde, agli atti mancavano le prove circa il contestato comportamento di omesso pagamento, oggetto del deferimento.

Conseguentemente, all'udienza del giorno 11 ottobre 2018 sono stati disposti incumbenti istruttori a cui ha ottemperato la Procura federale. Infatti, in data 18 ottobre 2018 ha depositato una comunicazione con la quale il Segretario del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti conferma che la società L'Aquila Calcio 1927 non ha provveduto a presentare liberatoria per quanto deliberato dal Collegio Arbitrale della LND per la vertenza istaurata dall'allenatore Morgia Massimo relativa al contratto economico per la stagione sportiva 2016/2017 per l'importo di € 4.010,00. Nella stessa nota, il Segretario LND aggiunge, "Per ulteriore notizia", che "la stessa società non si è iscritta al Campionato di Serie "D" per la corrente stagione sportiva".

Sulla base di tale adempimento istruttorio posso trarsi due conclusioni.

Anzitutto, il mancato deposito della liberatoria relativa al pagamento disposto dal Collegio arbitrale depone nel senso che L'Aquila Calcio 1927 non ha provveduto ad eseguire la condanna a cui era tenuta e, pertanto, ha fondamento la contestazione della Procura Federale con il deferimento oggi all'esame in quanto trattasi d'inottemperanza disciplinarmente rilevante imputabile sia al sig. Miani David, Amministratore unico de L'Aquila Calcio 1927, sia alla stessa società a titolo di responsabilità diretta (art. 94 ter, comma 13, NOIF; art. 4, comma 1, CGS).

Inoltre, la mancata iscrizione della società L'Aquila Calcio 1927 al Campionato di Serie "D" per la corrente stagione sportiva, pur mantenendo l'affiliazione alla Federazione (come chiarito su quest'ultimo punto dalla Procura federale in sede di dibattimento), fa differire l'esecuzione della sanzione al momento della futura iscrizione al campionato.

Alle luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 94 ter, comma 13, delle NOIF e 8, commi 9 e 10, CGS, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Miani David;
- penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) in classifica, a carico della società L'Aquila Calcio 1927 Srl, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSSI NICANDRO ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cassino Calcio 1924). SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924 - (nota n. 4132/1257 pf18-19 GP/AS/ac del 29.10.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 29.10.2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Rossi Nicandro Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cassino Calcio 1924, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (vigente all'epoca dei fatti e oggi trasfuso nell'art. 33 del predetto Regolamento, come da CU FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) in relazione al Comunicato Ufficiale n. 2 del 14 luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, di fatto affidato e, comunque, per non avere impedito che venisse di fatto affidato, in assenza di tesseramento, l'incarico per la conduzione tecnica della squadra Categoria Esordienti della ASD Cassino Calcio 1924 al sig. Sergio Zappoli;
- la società ASD Cassino Calcio 1924, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2017/2018 dal proprio legale rappresentante e dal tecnico, descritti in narrativa.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) il sig. Rossi Nicandro Antonio e la società ASD Cassino Calcio 1924, assistiti dall'Avv. Michele Cozzone, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il sig. Rossi Nicandro Antonio, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) -, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la società ASD Cassino Calcio 1924, sanzione base ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), diminuita di 1/3 – € 200,00 (Euro duecento/00) -, sanzione finale ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Rossi Nicandro Antonio e la società ASD Cassino Calcio 1924 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Rossi Nicandro Antonio, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la società ASD Cassino Calcio 1924, ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

[81] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD), MANGIAROTTI CHRISTIAN (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nibbiano e Valtidone, attualmente tesserato per la società FC Pavia 1911 SSDARL), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 3388/1240 pf17-18 GC/GP/ma del 9.10.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,

- visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1240pf17-18 aventi ad oggetto "*Comportamenti del Presidente della Palmese, Giuseppe Carbone, per aver prodotto dichiarazioni non*

corrispondenti alla verità, falsamente sottoscritte e datate, nonché il calciatore Christian Mangiarotti per aver reso tre diverse dichiarazioni totalmente contraddittorie (10046). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 9.5.2018 al n. 1240pf17-18";

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 18.7.2018, con i documenti allegati, ritualmente notificata e dato atto che l'avvisata società ASD Nibbiano e Valditone, società presso la quale era tesserato il signor Mangiarotti da fine febbraio 2017) ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS nel mentre gli altri soggetti avvisati non hanno chiesto di essere sentiti né fatto pervenire memorie difensive;

- osservato che il procedimento trae origine da un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti alla Procura stessa operato con delibera definitiva della C.F.A. del 22.3.2018, confermativa di quella del T.F.N. del 19.12.2017 che aveva irrogato le sanzioni della inibizione di mesi sei al signor Carbone e della penalizzazione di un punto in classifica alla US Palmese ASD, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00= per non aver pagato al calciatore Mangiarotti le somme accertate dalla C.A.E. della L.N.D. con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6.4.2017 nel termine di trenta giorni da siffatta pronuncia. Tale rinvio trovava la sua causa nella circostanza che l'appello respinto si fondava in via esclusiva sulla quietanza 6.5.2017, dimostratasi falsa per effetto delle dichiarazioni rese dal signor Mangiarotti alla Corte stessa ed alla Procura Federale con le quali ha smentito di aver ricevuto il pagamento, disconoscendo la firma apposta in calce a tale dichiarazione e negando di essersi recato presso l'Ufficio Postale di riferimento. La Corte rilevava altresì la contraddittorietà delle tre versioni fornite dal calciatore, fra loro inconciliabili, in tempi diversi relativamente ai medesimi fatti, mancando in ogni caso la prova del pagamento, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

1) Il sig. Giuseppe Carbone, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del CGS, perché, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 118pf17-18 e, in particolare, nel relativo giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, produceva un'attestazione di avvenuto pagamento datata 6/05/2017 e apparentemente sottoscritta dal calciatore Christian Mangiarotti, poi rivelatasi materialmente falsa, e, nel successivo giudizio di II° grado dinanzi alla Corte Federale di Appello, produceva una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal medesimo calciatore al Comune di Pavia in data 10/01/2018, poi rivelatasi ideologicamente falsa, e ciò con il palese obiettivo di indurre in errore i predetti Organi Giudicanti al fine di dimostrare, artatamente e per non incorrere in sanzioni disciplinari, di aver provveduto al pagamento, in favore del sig. Mangiarotti, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/2017, nei termini previsti dalla normativa federale;

2) sig. Christian Mangiarotti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Nibbiano e Valditone, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del CGS: per avere reso dichiarazioni false, nonché tra loro palesemente contrastanti, innanzi al Comune di Pavia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 10/01/2018, innanzi alla Procura

Federale in sede di audizione del 16/02/2018 e, infine, innanzi alla Corte Federale di Appello nella riunione del 22/03/2018, relative al presunto pagamento da parte della società US Palmese ASD delle somme accertate in proprio favore dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/2017, e ciò al fine di agevolare la predetta società e il suo Presidente, sig. Giuseppe Carbone, consentendo loro di cercare di dimostrare artatamente, nei giudizi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale di Appello relativi al procedimento disciplinare n. 118pf17-18, di aver provveduto al pagamento delle predette somme nei termini previsti dalla normativa federale per non incorrere in sanzioni disciplinari;

3) la società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) il sig. Mangiarotti Christian, rappresentato dall'Avv. Luca Ulivi, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il sig. Mangiarotti Christian, sanzione base squalifica di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) -, sanzione finale squalifica di mesi 5 (cinque).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Mangiarotti Christian ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K

01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Mangiarotti Christian, squalifica di mesi 5 (cinque).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il dibattimento

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, risultando assenti anche alla presente riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del signor Giuseppe Carbone, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- a carico della società US Palmese ASD, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento del 9.10.2018 è fondato e meritevole di accoglimento.

Va premessa una breve ricostruzione fattuale che trova pacifico fondamento negli atti di indagine, rimasti incontestati in assenza di svolgimento di attività difensiva.

Su reclamo dal calciatore Mangiarotti, la Commissione Accordi Economici della L.N.D. (C.A.E.), con delibera n. 166/cae/2016-17 del 5.4.2017 condannava US Palmese ASD al pagamento in suo favore di rimborsi spese per l'importo di Euro 1.600,00= entro il termine di trenta giorni. A seguito della segnalazione della segreteria del Dipartimento Interregionale datata 18.5.2017 in ordine al mancato pagamento nei termini, la Procura Federale provvedeva al deferimento in data 21.11.2017 del signor Giuseppe Carbone, quale legale rappresentante di US Palmese ASD, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, c. 1°, CGS in relazione all'art. 94 ter. c. 11°, N.O.I.F. ed all'art. 8, commi 9° e 10°, CGS per non aver pagato al calciatore, sig. Christian Mangiarotti, la suddetta somma nel termine citato e la stessa società per rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, c. 1°, CGS del comportamento del suo legale rappresentante, innanzi al T.F.N., Sezione Disciplinare. I deferiti si costituivano asserendo di aver provveduto al pagamento dovuto in data 6.5.2017 producendo una quietanza liberatoria apparentemente rilasciata dal Mangiarotti su carta intestata della società e con impresso in calce un timbro dell'ufficio Postale di Gioia Tauro, cui non aveva fatto seguito alcuna spedizione del documento. Il T.F.N., con C.U. n. 34 del 15.12.2017, richiamato il disposto di cui all'art. 2704 c.c. e dato atto che il servizio "Data certa" già offerto dagli Uffici Postali era cessato dall'1.4.2016, accoglieva il deferimento condannando il signor Carbone all'inibizione di mesi sei e US Palmese ASD alla penalizzazione di un punto da scontarsi nella stagione sportiva 2017/18, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00=. Avverso tale delibera i due deferiti proponevano appello in data 12.1.2018, criticando in diritto le motivazioni dell'Organo di prime cure e allegando in via istruttoria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal calciatore Mangiarotti in data 10.1.2018 innanzi ad un funzionario del Comune di Pavia al fine di attestare la veridicità del contenuto della quietanza già in atti (e cioè il pagamento delle sue spettanze di Euro 1.600,00= ad opera dell'ex

sodalizio alla data del 6.5.2017. La Corte, con C.U. n. 80 del 22.1.2018, ordinava alla Procura Federale di accertare le modalità di pagamento della somma contestata e le relative circostanze, nonché la data in cui è avvenuta l'apposizione del timbro postale nell'attestazione di avvenuto pagamento datato 6.5.2017, verificando l'autenticità del timbro stesso, cui la Procura dava adempimento producendo la nota 19-27.2.2018, con gli esiti anche dell'audizione in data 16.2.2018 del signor Mangiarotti (con conferma che il servizio "Data certa" non era più in funzione da oltre un anno). Alla nuova seduta del 22.3.2017 la Corte, a richiesta del difensore degli appellanti, procedeva a sentire direttamente il signor Mangiarotti e all'esito con delibera di cui al C.U. n. 98 del 22.3.2018, sia per le versioni inconciliabili delle circostanze di fatto rassegnate dal signor Mangiarotti sia per la mancata prova di pagamenti riguardanti l'intero importo dovuto, respingeva l'appello e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti del caso.

Quest'ultima, sulla scorta del materiale già in atti, ha formulato il nuovo deferimento in esame. Orbene, nella dichiarazione su carta intestata del sodalizio, apparentemente firmata dal calciatore Mangiarotti, in data 6.5.2017 con impresso il timbro postale dell'Ufficio di Gioia Tauro in pari data, si legge che il dichiarante avrebbe integralmente percepito da US Palmese ASD la somma di Euro 1.600,00= in data 6.5.2017, non avendo più nulla da avere o da pretendere dalla stessa in relazione alla stagione calcistica 2015/2016 (documento prodotto innanzi al T.F.N. e non nella fase di indagini che ha preceduto il primo deferimento).

Nella dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta dal calciatore Mangiarotti in data 10.1.2018 avanti un funzionario del Comune di Pavia si legge, consapevole delle responsabilità civili e penali connesse al mendacio, che lo stesso avrebbe ricevuto il pagamento dal sodalizio della somma di Euro 1.600,00= dal signor Giuseppe Carbone in data 6.5.2017 e che *"nello stesso giorno"* si sarebbe recato *"presso l'Ufficio Postale di Gioia Tauro per far apporre il timbro recante la data"*.

Nell'audizione del 16.2.2018 innanzi al rappresentante della Procura Federale, a ciò delegato dalla C.F.A., il calciatore Mangiarotti ha dichiarato di essere stato tesserato per l'US Pavia dal febbraio 2016 al 31.8.2016 e poi dalla stagione successiva dalla ASD Nibbiano e Valtidone ed, a fronte dell'esibizione delle quietanza di pagamento del 6.5.2017, ha disconosciuto l'attestazione di pagamento e la sua sottoscrizione, pur precisando *"di aver ricevuto tutte le somme previste in contanti nel mese di novembre-dicembre 2017 dal Giuseppe Carbone unitamente al Vice Presidente Bonaccorso Giovanni. Non sono mai stato presso l'Ufficio Postale di Gioia Tauro poiché mi trovavo in quel periodo a Pavia"* nonché, a fronte dell'esibizione dell'atto di notorietà dallo stesso redatto il 10.1.2018, ha precisato che il testo gli sarebbe pervenuto via posta da US Palmese ASD con l'invito a volerlo ricopiare di suo pugno, a sottoscriverlo e a dichiararlo avanti il Comune di residenza (e certamente a volerne inviare copia o l'originale al sodalizio, che ne ha fatto produzione in appello).

Nell'audizione del 22.3.2018 avanti la C.F.A. il calciatore Mangiarotti ha asserito che quando venne apposta la sua firma in data 6.5.2017 avanti l'Ufficio Postale di Gioia Tauro si trovava altrove (in Pavia) per la disputa di una gara cui peraltro non aveva partecipato per un lieve infortunio. In ordine al pagamento che nella sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del

10.2.2018 in Pavia collocava nel mese di novembre 2017, lo rettificava dicendo di avere percepito le somme di Euro 500,00= in due soluzioni in data 17 e 28 aprile 2017 tramite ricariche posta pay e di aver percepito in precedenza la somma di Euro 600,00= in contanti. Ha aggiunto che in data 6.5.2017 non avrebbe percepito alcuna somma e che la firma apposta sulla quietanza l'aveva fatta direttamente la società su sua autorizzazione. Quando poi insorse il problema, il Vice Presidente del sodalizio si sarebbe recato presso l'Ufficio Postale per far apporre il timbro.

Da quanto esposto si evince, senza tema di smentita, che il legale rappresentante di US Palmese ASD, in consapevole spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare l'attività sportiva in ogni ambito, compreso quello avanti gli Organi di Giustizia, ha dapprima prodotto in giudizio la dichiarazione 6.5.2017 che ha compilato (o fatto compilare a qualche suo collaboratore), costituendo un palese falso materiale in quanto non redatta dal signor Mangiarotti, non dallo stesso sottoscritta né consegnata all'Ufficio Postale di Gioia Tauro in pari data (trovandosi in Pavia) e poi ha indotto ed ottenuto (direttamente o avvalendosi di collaboratori) dal medesimo signor Mangiarotti la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 10.1.2018, poi rivelatasi ideologicamente falsa, con la quale veniva confermata la già falsa dichiarazione del 6.5.2017 per produrla in appello; il tutto al non commendevole fine di ostacolare l'accertamento della verità e di cercare di indurre gli Organi decidenti ad assumere delle delibere errate a favore dello stesso e della società che rappresentava per sottrarsi alla responsabilità disciplinare discendente da una violazione regolamentare già commessa.

Così come si evince che il signor Mangiarotti ha violato altrettanto consapevolmente i medesimi principi avendo reso dichiarazioni scritte e verbali (nelle due audizioni) false, tra loro contrastanti e insanabilmente contraddittorie, anch'egli al fine di ostacolare l'accertamento della verità e di favorire il tentativo del signor Carbone e di US Palmese ASD di sottrarsi alle loro responsabilità disciplinare.

Quanto alla misura della sanzione nei confronti del signor Giuseppe Carbone (avendo il signor Mangiarotti), da considerare l'autore del suddetto disegno in ragione del ruolo ricoperto, il T.F.N. adito ritiene equa e proporzionale quella dell'inibizione di un anno e sei mesi, come chiesta dalla Procura Federale, anche al fine di colpire comportamenti particolarmente subdoli a danno del corretto funzionamento degli Organi disciplinari, obbligati a disporre una seconda indagine ed a promuovere un secondo procedimento disciplinare.

Alla società sportiva, che risponde in via diretta dell'operato del suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 4, c. 1°, CGS, pare equo irrogare, sempre alla luce della peculiare insidiosità della condotta tenuta dal legale rappresentante, la significativa sanzione dell'ammenda di Euro 7.500,00=.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di mesi 5 (cinque) nei confronti del sig. Mangiarotti Christian.

Per il resto, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del signor Giuseppe Carbone, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;

- a carico della società US Palmese ASD, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

[82] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNUNZIATA FRANCESCO [all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908], SOCIETÀ ASD US SAVOIA 1908 - (nota n. 3371/1306 pf17-18 GC/GP/ma dell'8.10.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze di differimento dell'odierna udienza, formulate da entrambe le parti deferite, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS; vista la non opposizione della Procura Federale; rinvia la trattazione del deferimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

[89] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VOLUME LUIGI [all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Taranto FC 1927] - (nota n. 4058/1286 pf17-18/GC/GP/ma del 25/10/2018).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,

- letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1286pf17-18 aventi ad oggetto "*Presunta aggressione da parte del tesserato dell'USD Alto Tavoliere San Severo, sig. Pierluigi Marino nei confronti del Dirigente Accompagnatore del Taranto FC, Luigi Volume, occorso in occasione della gara USD Alto Tavoliere San Severo/Taranto FC Srl del 4.2.2018, dichiarata dal sig. Volume alla Stampa dopo il termine della gara*";

- letta la relazione d'indagine redatta in data 25.6.2018 con i suoi allegati;

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 18.7.2018, ritualmente notificata alle parti ed acquisite la memorie difensiva del Taranto FC (dalla quale emergeva che all'epoca dei fatti addebitati il signor Volume non era più tesserato, essendo cessato il rapporto sin dal 2.3.2018), cui seguiva l'archiviazione della posizione di detta società e la memoria difensiva di un legale per conto del signor Luigi Volume in proprio ove si contestava di aver avuto conoscenza delle convocazioni della Procura Federale per le audizioni del 30.5.2018 e dell'1.6.2018, assumendo di aver ricevuto la sola email di convocazione per il 18.6.2018 alla quale era stato dato riscontro chiedendo un differimento dell'incombente per motivi di salute;

- contestato quanto eccepito in detta memoria ed allegato 10 documenti ed attribuito alla condotta del signor Volume anche l'impossibilità di acquisire elementi idonei a confermare la presunta denunciata aggressione né, tantomeno, il suo presunto autore,

hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

il sig. Luigi Volume, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Taranto FC 1927, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di giustizia sportiva, di cui all'art. 1bis, commi 1 e 3, del CGS, per non essersi presentato, benché regolarmente convocato in tre distinte

occasioni (audizioni del 30/05/2018, dell'1/06/2018 e del 18/06/2018), avanti al Collaboratore della Procura Federale, non rappresentando intervenuti e legittimi impedimenti, tali da giustificare le mancate comparizioni.

La memoria difensiva

Successivamente alla ricezione dell'atto di deferimento il signor Volume, per il tramite del legale di fiducia, ha fatto pervenire una memoria difensiva, con allegati, con la quale chiede, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento o, in subordine, quella di non doversi procedere per l'insussistenza della violazione contestata o, in via di ultimo subordine, chiede di voler "*gradare opportunamente tale responsabilità ed applicare la sanzione della diffida*", con riserva di meglio precisare in sede di discussione orale.

Il dibattimento

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico del signor Luigi Volume della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione.

Il difensore del deferito ha ribadito le ragioni e le richieste di cui alla suddetta memoria.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato nei limiti di quanto si esporrà.

A tal proposito vanno anzitutto confutate le avverse tesi difensive che di seguito si sunteggiano.

i) Nella memoria difensiva il deferisce eccepisce preliminarmente l'intervenuta violazione dell'art. 32 ter, c. 4° del CGS non risultando rispettati i termini perentori: quello previsto per l'avviso all'interessato che deve essere comunicato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini che quello relativo al deferimento che deve essere comunicato all'incolpato entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria.

In particolare rileva che la relazione conclusiva dell'indagine sarebbe stata redatta il 25.6.2018 mentre l'avviso sarebbe stato comunicato il 18.7.2018 (due giorni dopo la scadenza del 20 giorno) e che il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbe scaduto l'1.10.2018, ovvero 30 giorni dopo la scadenza del termine concesso all'incolpato per l'invio della memoria o per essere sentito, con la conseguenza che la notifica del deferimento fatta il 25.10.2018 dovrebbe considerarsi tardiva.

ii) Nel merito il deferito sostiene che la sua mancata presentazione alle audizioni non avrebbe affatto precluso l'acquisizione di elementi utili a confermare la presunta denunciata aggressione né tantomeno il suo presunto autore atteso che l'effettivo verificarsi del fatto materiale dell'aggressione era già stato preventivamente accertato in sede sportiva alla luce del C.U. n. 91 del 7.2.2018 con la quale la L.N.D. aveva inflitto alla società Alto Tavoliere San Severo l'ammenda di Euro 2.500,00= per l'indebita presenza, prima dell'inizio della gara, di persona non identificata, ma riconducibile alla società ospitante, nella zona antistante gli spogliatoi, il quale colpiva con un pugno un dirigente della squadra avversaria. Non v'era pertanto ragione alcuna per promuovere un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, parte offesa.

Aggiunge che non avrebbe violato i doveri di lealtà e di correttezza, la sua mancata comparizione dinanzi alla Procura Federale non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'attività di indagine.

iii) Quanto alle mancate comparizioni, lo stesso sostiene che sarebbero giustificate:

- quanto alla prima fissata al 30.5.2018 poiché la convocazione gli sarebbe pervenuta inusualmente (in quanto in precedenza sempre convocato per il tramite dei sodalizi sportivi con i quali aveva collaborato) a mezzo email del 23.5.2018 al suo indirizzo di posta elettronica, sfuggita al suo controllo e mai letta;
- quanto alla seconda fissata per l'1.6.2018 poiché si sarebbe trattato di una convocazione telefonica di un collaboratore della Procura, cui aveva risposto con un sms di cortesia con il quale avrebbe comunicato il suo impedimento in quanto sprovvisto di autovettura e disoccupato (essendo già cessato il rapporto con Taranto FC);
- quanto alla terza fissata per il 18.6.2018 precisa che in pari data avrebbe inoltrato una e.mail all'avv. Seccia con il quale lo avvertiva di non poter presenziare per problemi di salute come da certificato medico che aveva prodotto l'indomani per un'affezione che gli avrebbe impedito di guidare (ma non era sprovvisto di vettura?), con richiesta di posticipare l'audizione (avendo poi effettivamente spedito tale certificato giorno successivo).

Tutte le suddette argomentazioni sono prive di pregio per le ragioni che si espongono.

i) L'eccezione preliminare dell'incolpato attiene al disposto di cui all'art. 32 ter, c. 4°, CGS inerente i termini che debbono intercorrere tra la conclusione delle indagini e l'avviso all'interessato di procedere al deferimento e tra la scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva e la formulazione dell'atto di deferimento.

Senonché i termini di cui all'art. 32 ter, c. 4°, CGS sono stati ritenuti non perentori secondo l'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello con la decisione di cui al C.U. n. 75 del 2.12.2016 (Carpeggiani ed altri) ed in quelle successive, cui il Tribunale adito si è adeguato. La natura ordinatoria di tali termini è poi stata autorevolmente confermata dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, a Sezioni Unite, n. 25 del 7.4.2017 alle cui ampie ed articolate motivazioni si rimanda.

ii) Il deferito confonde le ragioni e le finalità dell'attività di indagine della Procura Federale, cui non ha prestato la doverosa collaborazione, con la pacifica decisione del Giudice Sportivo che già aveva da tempo sanzionato la società ospitante per l'aggressione dello stesso subita, senza poter però individuare il soggetto aggressore (nel referto di gara l'arbitro si limita ad una descrizione delle caratteristiche fisiche e del vestiario che indossava), ricondotto solo presuntivamente alla società ospitante.

Senonché il deferito, dopo la gara, si è rivolto ad organi di stampa dichiarando che l'aggressore sarebbe stato il signor Pierluigi Marino, tesserato nella stagione 2017/18 per la US Alto Tavoliere San Severo, al punto che costui ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 30, c. 4°, St. FIGC per adire le vie legali per asserita diffamazione a mezzo stampa ad opera del deferito, sentendosi rispondere in data 3.5.2017 dal Segretario della FIGC in senso negativo, ma sollecitando quest'ultimo la Procura Federale a verificare quanto di competenza.

L'indagine che ne è seguita mirava pertanto non ad accertare l'aggressione in sè, ma ad individuare il soggetto aggressore e la conseguente veridicità di quanto dichiarato dal deferito

per poi assumere le opportune iniziative disciplinari, che certamente prescindevano da quanto deciso già in via definitiva dal Giudice Sportivo.

Purtroppo i comportamenti omissivi del deferito hanno impedito il corretto ed esaustivo svolgimento di tale indagine che si è limitata a sentire il signor Pierluigi Marino che ha negato di essere l'autore dell'aggressione. La collaborazione del deferito avrebbe potuto consentire non solo di ottenere conferma dell'accusa sollevata alla stampa, ma anche l'indicazione di altri soggetti che avevano assistito all'aggressione e di espletare doverosi approfondimenti istruttori.

iii) Quanto all'asserita giustificazione delle sue tre assenze alle convocazioni del collaboratore della Procura Federale va osservato che la prima convocazione è pacificamente avvenuta tramite inoltre di un messaggio di posta elettronica alla sua email in data 23.5.2018 con fissazione dell'audizione al 30.5.2018 e lo stesso "*confessa*" di averla ricevuta, anche se non letta per disattenzione, in quanto avvenuta con modalità inusuale, difettando pertanto qualsivoglia accettabile giustificazione per l'assenza; che la seconda convocazione è avvenuta per via telefonica con fissazione dell'audizione all'1.6.2018 e che la prova della stessa è documentata dalla trascrizione di un messaggio risalente a tale giorno, ore 9,32 ed inviato al collaboratore della Procura Federale che lo stava aspettando, nel quale si legge: "*Sto in viaggio io veramente impazzisco sono da stamattina alle sette in viaggio e sto a massafra a taranto perché è tutto bloccato lei metta assenza nel caso io sono sempre stato ascoltato a casa mia quando è successo qualcosa purtroppo ho problemi non avendo il mezzo*", sms di cui non risulta contestato né provenienza né paternità, essendosi a fronte di una giustificazione tardiva non documentata (con l'esibizione del biglietto ferroviario, con la dichiarazione sul ritardo del treno ecc.); quanto alla terza convocazione scritta per la quale era prevista l'audizione sempre presso il C.R. di Bari della L.N.D. il giorno 18.6.2018, alle ore 9,00, il collaboratore della Procura Federale, rilevata l'ennesima assenza, alle ore 11,32 gli spediva un sms con il quale gli segnalava di averlo inutilmente atteso sino alle ore 10,30, avendolo cercato anche sul cellulare senza ottenere risposta, avvertendolo che vista le inutilità delle convocazioni avrebbe riferito di questa condotta alla Procura Federale. Solo alle ore 17,55 di quel giorno il deferito inviava un messaggio da Ipad al collaboratore della Procura stessa, nel quale asseriva di avere problemi di salute, tali da impedirgli di guidare, scusandosi del disguido e promettendo l'invio di una certificazione medica il giorno successivo, cosa poi avvenuta e pertanto con una giustificazione assai tardiva (non si segnala un caso fortuito o una forza maggiore che abbia impedito di inviare una giustificazione in momento antecedente a quello fissato per l'audizione) che, senza la "*minaccia di riferire*" del collaboratore della Procura Federale via sms di parecchie ore prima, ragionevolmente non sarebbe mai stata fornita.

Orbene, da quando ammesso dal deferito e dalla documentazioni allegata all'attività di indagine può pertanto ritenersi obiettivamente provata la commissione dell'addebito contestato di essere rimasto ingiustificatamente assente alle tre convocazioni della Procura Federale ai fini della sua audizione, violando i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità nonché l'obbligo di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva di cui all'art. 1bis, commi 1° e 3°, CGS.

Ciò nonostante la richiesta sanzionatoria della Procura requirente pare eccessiva, in assenza di precedenti disciplinari, considerando le modalità, assai officiose e non usuali della seconda convocazione telefonica e la pur tardiva giustificazione pervenuta via sms e le sempre tardive giustificazioni della terza convocazioni (nel senso di essere pervenute dopo l'orario fissato nella convocazione e l'inutile attesa del rappresentante della Procura Federale) con dichiarazione di disponibilità a presentarsi in caso di nuova convocazione, che manifesta almeno una pur ridotta e residuale volontà collaborativa all'attività investigativa e non un suo palese e assoluto rifiuto.

Queste ragioni inducono a contenere la sanzione in quella dell'inibizione di un solo mese che pare più proporzionata all'addebito così come concretamente verificatosi.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere al signor Luigi Volume la sanzione dell'inibizione di 1 (uno) mese.

[83] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIAZZA MICHAEL JOSEPH [all'epoca dei fatti Presidente p.t. della società AC Reggiana 1919 Spa], PIAZZA RICKTER ALICIA [all'epoca dei fatti Vice Presidente, nonché membro del CdA della società AC Reggiana 1919 Spa], SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA - (nota n. 35061/1081 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - sig. Michael Joseph Piazza, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere della violazione dei principi lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, CGS per aver, in occasione di un incontro avvenuto al termine della gara Sambenedettese - Reggiana del 27-3-2017, utilizzato toni violenti ed aggressivi, nonché espressioni offensive nei confronti del sig. Andrea Grammatica, all'epoca Direttore Sportivo della AC Reggiana, nonché per aver consentito o comunque non impedito che il Vice Presidente, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della predetta società, sig.ra Alicia Rickter Piazza, utilizzasse, a sua volta, toni aggressivi ed espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del predetto sig. Andrea Grammatica in occasione di un colloquio avvenuto in data 6-6-2017; 2) sig.ra Piazza Rickter Alicia, all'epoca dei fatti Vice Presidente, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere della violazione dei principi lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 bis, comma 1, CGS per aver utilizzato, in occasione di un colloquio avvenuto in data 6-6-2017 nell'ufficio del sig. Andrea Grammatica, all'epoca Direttore Sportivo della AC Reggiana, toni aggressivi ed espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del medesimo; 3) la società AC Reggiana 1919 Spa per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, ed oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente e al suo Vice Presidente.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito dell'esposto presentato dal direttore sportivo Andrea Grammatica e delle risultanze istruttorie.

I deferiti hanno depositato memoria con la quale confutano le allegazioni della Procura.

Il dibattimento

All'udienza del 6 dicembre 2018 sono comparsi, il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano e, per i deferiti, l'Avv. Diego Antonini, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani.

Il rappresentante della Procura Federale, si è riportato all'atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi:

- per Michael Joseph Piazza, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per Piazza Rickter Alicia, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società AC Reggiana 1919 Spa, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

L'Avv. Antonini ha preliminarmente dedotto che la società deferita è stata medio tempore dichiarata fallita dal competente Tribunale ordinario, e pertanto ha concluso per la cessazione della materia del contendere per la società in quanto fallita, mentre per i deferiti Piazza Michael Joseph e Piazza Rickter Alicia si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Per quanto riguarda la società, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento, sussistono i presupposti per disporre la restituzione degli atti alla Procura affinché provveda agli adempimenti di competenza.

Venendo, quindi, alle incolpazioni degli altri deferiti, dalle risultanze istruttorie in atti, come correttamente affermato dalla Procura, risulta comprovato che in due episodi, accaduti il 27-3-2017 e il 6-6-2017, rispettivamente il Presidente, Michael Joseph Piazza, e la Vice Presidente, Alicia Rickter Piazza, hanno utilizzato toni aggressivi, nonché espressioni verbali e gestuali offensive nei confronti del sig. Andrea Grammatica.

In particolare, dette aggressioni trovano riscontro nelle testimonianze rese dalle dichiarazioni delle persone presenti ai fatti, e cioè dal sig. Bonafini, addetto stampa della società e dal sig. Martini, Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile, che sono state rese in sede di indagini, alle quali, vista la loro provenienza da soggetti terzi e non coinvolti dagli accadimenti, deve attribuirsi maggior efficacia probatoria rispetto alle autodichiarazioni rese dagli interessati odierni deferiti.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa rimessione degli atti alla Procura per quanto riguarda la società, stante il suo fallimento, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge a Michael Joseph Piazza, l'inibizione di mesi 4 (quattro) e a Piazza Rickter Alicia, l'inibizione di mesi 3 (tre).

[84] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STELLA ROBERTO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), NATI ANNA (all'epoca dei fatti Segretario con delega di firma della società ASD Atletico Fiumicino oggi ASD SFF Atletico), SOCIETÀ ASD SFF ATLETICO - (nota n. 3501/1287 pf17-18/GC/GP/ma del 11/10/2018).

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Roberto Stella, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS e dell'art. 10,

comma 2, stesso codice per aver consentito il tesseramento per la società da lui rappresentata del calciatore Simone Rivelli nonostante che la richiesta di tesseramento per la stagione 2016-17, di cui al modulo DL5195252, recasse le firme apocriefe dei genitori del calciatore, allora minorenni, come accertato dal T.F.N. Sezione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n. 11 s.s. 2017/18; 2) - la sig.ra Anna Nati, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art.1bis, comma 1, del CGS e dell'art. 10, comma 2, stesso codice per aver provveduto materialmente al tesseramento, per la società all'epoca rappresentata, del calciatore Simone Rivelli nonostante che il modulo di tesseramento per la stagione 2016-17, n. DL5195252, da lei stessa predisposto e sottoscritto, recasse le firme apocriefe dei genitori del calciatore, allora minorenni, come accertato dal T.F.N. Sezione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. n. 11 s.s. 2017/18; 3) - la società ASD SSF Atletico a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, con riguardo a quanto contestato al suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Roberto Stella, e alla Segretaria, con delega di firma all'epoca dei fatti, sig.ra Anna Nati.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della decisione assunta dal Tribunale nazionale federale-sezione tesseramenti di cui al C.U. 11/17-18 e delle risultanze istruttorie.

Il dibattimento

All'udienza del 6 dicembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Stella Roberto, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per Nati Anna, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società ASD SFF Atletico, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

È pacifico che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con decisione assunta alla riunione del giorno 1.12.2017 e pubblicata sul C.U. n. 11/17-18 del 9.01.2018, in accoglimento del reclamo proposto dal Calciatore Simone Rivelli (nato a Roma il 25.03.1999 matr. FIGC 5573525) volto a ottenere l'annullamento del proprio tesseramento in favore della ASD SFF Atletico Fiumicino perché non sarebbe mai stato sottoscritto dai propri genitori, riconosceva la lamentata apocriefa delle firme e dichiarava svincolato il ragazzo alla data dell'1.12.2017

Dalle risultanze probatorie acquisite in proposito, come correttamente affermato dalla Procura, è emerso che responsabili del tesseramento dei calciatori per la società ASD Atletico Fiumicino, oggi ASD SFF Atletico, erano, all'epoca dei fatti, il Presidente, cui comunque incombeva l'onere del controllo, e il Segretario della società cui era stata delegata tale attività; quest'ultimo in particolare in sede di audizione non ha saputo offrire alcuna giustificazione di come possa essere accaduto che, nel caso in esame, entrambe le firme fossero state disconosciute dai diretti interessati e riconosciute apocriefe dal TFN – Sezione Tesseramenti.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità dei deferiti, in ragione dei propri ruoli societari.

Dalla responsabilità dei deferiti consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, ed attesa la particolare gravità della condotta che giustifica una sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura per le persone fisiche deferite, infligge al sig. Stella Roberto, l'inibizione di mesi 5 (cinque); alla sig.ra Nati Anna, l'inibizione di mesi 4 (quattro); alla società ASD SFF Atletico, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

[87] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D'ANNA ROSARIO (all'epoca dei fatti AB Componente del Comitato Nazionale AIA) - (nota n. 3641/1228 pfl7-18/GP/GT/ag del 16/10/2018).

Il deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Rosario D'Anna, all'epoca dei fatti A.B. componente del Comitato Nazionale, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis co. 1 del CGS e 40 co. 1 e 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento A.I.A., per avere, nell'intrattenere con altri (10) associati A.I.A. una corrispondenza via mail, avente quali oggetto e tematica prevalenti lo svolgimento di considerazioni e commenti personali in merito alle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del C.R.A di Acireale (per il quadriennio 2016/2020), in programma nel mese di giugno dell'anno 2016, gravemente lesa l'onore, il prestigio e il decoro di altri associati A.I.A. e per l'effetto, più in generale, anche quelli propri dell'Istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; in specie, per aver nel corpo di talune di siffatte mail, quali risultate tutte inviate dalla casella di posta elettronica ro.da56@alice.it - allo stesso direttamente riconducibile (in assenza, tra l'altro, di qualsivoglia concreta ed effettiva evidenza tale da fare anche solo presumere l'avvenuta manipolazione e/o alterazione esterna ad opera di terzi di siffatta casella di posta elettronica) - usato espressioni gravemente diffamatorie e offensive nei confronti di taluni associati A.I.A. appartenenti alla Sezione A.I.A. di Acireale e come tale aventi diritto al voto per il rinnovo della Presidenza di quest'ultima (fra i quali, in particolare, gli A.B. sig.ri Nicolosi, Finocchiaro, Fiorito e Vigo), rivolgendo all'indirizzo degli stessi i seguenti epiteti: "giuda", "latrinari", "veri mafiosi", "cadaveri viventi", "gente senza prospettiva futura", "lavativi cronici", "falsi traditori", "futuri morituri";

La Procura ha ritenuto di riaprire le indagini di cui al proc. 526 pf 16-17 all'esito del ricevimento in data 03.05.18 della nota, con relativi allegati, a firma dell'A.B. Sez. A.I.A. di Acireale sig. Graziano Finocchiaro e delle successive acquisizioni istruttorie.

Il deferito ha depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza del 6 dicembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto) a carico del sig. Rosario D'Anna.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

In primo luogo deve ritenersi la competenza della scrivente Tribunale. Stante la qualifica istituzionale di Componente del Consiglio Nazionale rivestita dall'A.B. sig. Rosario D'Anna all'epoca dei fatti in contestazione, sussiste, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del Regolamento A.I.A. e 2 delle Norme di Disciplina A.I.A., la potestà disciplinare degli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. di conoscere e giudicare in merito alle condotte ascritte al ridetto associato A.I.A. in deroga alla ordinaria "giurisdizione domestica" riservata agli organi di disciplina interni all'A.I.A.

Ciò detto, dalle risultanze probatorie acquisite, come correttamente affermato dalla Procura, è emerso che il sig. Rosario D'Anna, all'epoca dei fatti A.B. componente del Comitato Nazionale, è incorso nella violazione degli artt. 1 bis co. 1 del CGS e 40 co. 1 e 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento A.I.A.

Dagli atti (vedi in particolare - la nota con relativi allegati a firma dell'A.B. Sez. A.I.A. di Acireale sig. Graziano Finocchiaro, posti a fondamento del provvedimento di riapertura del proc. 526 pf. 16 17, nonché l'esito degli accertamenti relativi al procedimento penale n.1330/17 RG.NR. iscritto dalla Procura della Repubblica di Catania a carico dell'A.B. sig. Rosario D'Anna per il reato di cui all'art. 595 c.p.) risulta, infatti, provato che il deferito, nell'intrattenere con altri dieci associati A.I.A. una corrispondenza via mail avente, quali oggetto e tematica prevalenti, lo svolgimento di considerazioni e commenti personali in merito alle elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del C.R.A di Acireale (per il quadriennio 2016/2020), in programma nel mese di giugno dell'anno 2016, ledeva gravemente l'onore, il prestigio e il decoro di altri associati A.I.A. e per l'effetto, più in generale, anche quelli propri dell'Istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.

Detto comportamento lesivo risulta in particolare dal corpo di talune mail, risultate tutte inviate dalla casella di posta elettronica ro.da56@alice.it - al D'Anna direttamente riconducibile, ove emergono le espressioni gravemente diffamatorie e offensive riportate nel deferimento rivolte nei confronti di taluni associati A.I.A. appartenenti alla Sezione A.I.A. di Acireale e come tale aventi diritto al voto per il rinnovo della Presidenza di quest'ultima.

Le predette mail, seppur non destinate ad una pubblicazione, come ancora correttamente afferma la Procura, si appalesano per la loro obiettiva offensività come travalicanti il legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, e dunque, integrano la violazione delle predette norme sportive.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, ed attesa la particolare gravità della condotta che giustifica una sanzione superiore a quella richiesta dalla Procura, infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici) a carico del sig. Rosario D'Anna.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 17 dicembre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina